

A tutti i Clienti

Loro sedi

Circolare n. 11/2022 del 14 ottobre 2022

Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas

1) PREMESSA – Credito di imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas


Per far fronte all'incremento dei costi provocati dalla crisi energetica, sono stati previsti diversi crediti di imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale (si veda nostra Circolare n. 7/2022 del 10/05/2022) a favore di:

- a) imprese energivore;
- b) imprese diverse dalle imprese energivore;
- c) imprese gasivore;
- d) imprese diverse dalle imprese gasivore.

2) CREDITI DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA

2.1 IMPRESE ENERGIVORE

I crediti d'imposta per le imprese "energivore" sono riconosciuti in misura distinta in relazione ai costi sostenuti, nel I, II e III trimestre 2022 e per i mesi di ottobre e novembre 2022



Per impresa “energivora” si intende l’impresa che ha un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

- Operano nei settori dell’Allegato 3 (Allegato 1) alla comunicazione Commissione Europea n. C (2014) 200/01;
- Operano nei settori dell’Allegato 5 (Allegato 2) alla citata comunicazione e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al Valore Aggiunto lordo (VAL) ai sensi dell’articolo 5 del DM 21.12.2017 non inferiore al 20%;
- Non rientrano tra i precedenti punti, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ex articolo 39 del DL 83/2012 (Allegato 3).

2.2 IMPRESE NON ENERGIVORE

Viene previsto un credito di imposta per le imprese “non energivore” in relazione alle spese sostenute per l’energia elettrica acquistata e impiegata nell’attività economica durante il II e III trimestre 2022.

Il DL 144/2022 ha poi previsto un rafforzamento del sopracitato credito di imposta per i mesi di ottobre e novembre 2022.

Per tali imprese non è quindi previsto alcun credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nel I trimestre 2022.

Possono accedere a tale agevolazione le imprese:

- Diverse da quelle energivore ex DM 21.12.2017;
- Dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW ***(4,5 kW per fruire del credito di imposta nei soli mesi di ottobre e novembre).***

La misura del credito di imposta varia, anche per le imprese non energivore, in funzione del trimestre del 2022 in cui sono state sostenute le spese per l’energia elettrica. In particolare, per le imprese non energivore, è riconosciuto:

- un credito di imposta pari al 15% delle spese per la componente energetica acquistata e utilizzata nel II trimestre 2022;
- un credito di imposta pari al 15% delle spese per la componente energetica acquistata e utilizzata nel III trimestre 2022;
- un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Nel caso specifico si definiscono imprese non energivore, le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza

disponibile pari o superiore a 4,5 kW (in luogo dei 16,5 kW previsti nelle precedenti versioni dell'agevolazione).

2.2.1 COMUNICAZIONE DEL VENDITORE

Con riferimento al credito d'imposta per le imprese non energivore, relativo al secondo trimestre 2022, nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo nel secondo trimestre dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato (art. 2 co. 3-bis del DL 50/2022 e delibera ARERA 29.7.2022 n. 373):

- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022.

La medesima disposizione è, in sostanza, prevista con riferimento ai crediti d'imposta relativi al terzo trimestre 2022 (art. 6 co. 5 del DL 115/2022) e ai mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1 co. 5 del DL 144/2022).

3) CREDITO DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI GAS NATURALE

3.1 IMPRESE GASIVORE

Alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. "gasivore") sono riconosciuti alcuni crediti d'imposta, in misura differente in relazione al primo, al secondo o al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022.

La misura del credito di imposta varia, in funzione del trimestre del 2022 in cui sono state sostenute le spese per il gas consumato. In particolare, per le imprese gasivore, è riconosciuto:

- un credito di imposta pari al 10% della spesa sostenuta per gas consumato (non per usi termoelettrici) nel I trimestre 2022;
- un credito di imposta pari al 25% della spesa sostenuta per gas consumato (non per usi termoelettrici) nel II trimestre 2022;
- un credito di imposta pari al 25% della spesa sostenuta per gas consumato (non per usi termoelettrici) nel III trimestre 2022;
- un credito di imposta pari al 40% della spesa sostenuta per gas consumato (non per usi termoelettrici) nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Per imprese a forte consumo di gas naturale si intendono le imprese che congiuntamente:

- operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 al DM 21.12.2021 n. 541;
- hanno consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di cui all'art. 3 co. 1 del DM 21.12.2021 n. 541, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

3.2 IMPRESE “NON GASIVORE”

Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale ex **art. 5** del DL 17/2022, sono previsti specifici crediti d'imposta per il II e III trimestre 2022.

Per tali imprese non è quindi previsto alcun credito di imposta in relazione alle spese sostenute nel I trimestre 2022.

La misura del credito di imposta varia, anche per le imprese non gasivore, in funzione del trimestre del 2022 in cui sono state sostenute le spese per il gas. In particolare, per le imprese non gasivore, è riconosciuto:

- un credito di imposta pari al 25% delle spese per la componente gas consumato nel II trimestre 2022;
- un credito di imposta pari al 25% delle spese per la componente gas consumato nel III trimestre 2022;
- per le imprese non gasivore, un credito d'imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022.

3.2.1 COMUNICAZIONE DEL VENDITORE

In merito al credito d'imposta relativo al secondo trimestre 2022, nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di gas dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato (art. 2 co. 3-bis del DL 50/2022 e delibera ARERA 29.7.2022 n. 373):

- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022.

La medesima disposizione è, in sostanza, prevista con riferimento ai crediti d'imposta relativi al terzo trimestre 2022 (art. 6 co. 5 del DL 115/2022) e ai mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1 co. 5 del DL 144/2022).

4) IRRILEVANZA FISCALE

Per espressa disposizione normativa, i crediti di imposta per le imprese energivore e non energivore:

- non concorrono alla formazione del reddito di impresa;
- non concorrono alla formazione della base imponibile Irap;
- non incidono sul calcolo della quota interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 61 del TUIR;
- non rilevano ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibili dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 109 comma 5 del TUIR
- sono di competenza del 2022 anche se utilizzati in F24 nel corso del 2023.

5) MODALITA' DI UTILIZZO

I crediti di imposta in esame (sia per le imprese energivore e non) possono essere:

- utilizzati in compensazione mediante il modello F24;
- ceduti a terzi, a determinate condizioni.

5.1 UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24

I crediti d'imposta relativi al I e II trimestre 2022 possono essere utilizzati direttamente in compensazione nel Modello F24 entro il 31.12.2022.

I crediti di imposta relativi al III trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022 potranno essere utilizzati in compensazione nel modello F24 entro il 31.3.2023.

Alternativamente all'utilizzo nel Modello F24 i crediti di imposta possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d'imposta entro il 31.3.2023.

Entro il 16.2.2023, i beneficiari dei crediti d'imposta relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022, dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l'importo del credito maturato nel 2022.

Il termine iniziale di fruizione decorre dal momento di maturazione del credito, ossia dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivo e oggettivo, nonché gli obblighi di certificazione previsti dalla normativa.

Il credito di imposta in commento va indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31.12.2022, non necessita della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emergono i crediti stessi e senza visto di conformità.

Per consentire l'utilizzo in compensazione tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, sono stati istituiti specifici codici tributo, riepilogati nella seguente tabella:

Soggetti Beneficiari	Codice Tributo
Imprese energivore	6960 – I trimestre 2022
	6961 – II trimestre 2022
	6968 – III trimestre 2022
	6983 – Ottobre e Novembre 2022
Imprese non energivore	6963 – II trimestre 2022
	6970 – III trimestre 2022
	6985 – Ottobre e Novembre 2022
Imprese gasivore	6966 – I trimestre 2022
	6962 – II trimestre 2022
	6969 – III trimestre 2022
	6984 – Ottobre e Novembre 2022
Imprese non gasivore	6964 – II trimestre 2022
	6971 – III trimestre 2022
	6986 – Ottobre e Novembre 2022

5.2 CESSIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA

In alternativa all'utilizzo diretto, è prevista la facoltà di cedere i crediti di imposta, alle seguenti condizioni:

- entro il 31.12.2022 se relativi al I e II trimestre 2022;
- entro il 31.3.2023 se relativi al III trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022;
- solo per intero;
- ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione;

- con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "qualificati" (banche, intermediari finanziari, società appartenenti al gruppo bancario iscritto all'albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).

In caso di cessione del credito di imposta è prevista l'apposizione del visto di conformità rilasciato dai soggetti indicati nelle lettere a) e b) dell'articolo 3, comma 3 del DPR 22.7.98 n. 32 o dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF di cui all'articolo 32 del D.lgs 241/97.

6. ASPETTI ORGANIZZATIVI PER LA GESTIONE DELL'ADEMPIMENTO

Si invitano tutti i clienti interessati a verificare la sussistenza dei requisiti per fruire dei crediti di imposta energia elettrica e gas a:

- contattare il proprio fornitore e richiedere allo stesso l'ammontare del credito d'imposta spettante per ciascun trimestre 2022 sia per il consumo di energia elettrica sia per il consumo di gas;
- inviare al proprio addetto di riferimento di studio l'importo del credito di imposta maturato entro la scadenza utile per poter essere utilizzato in compensazione nel Modello F24.

Lo Studio rimane a disposizione dei clienti per ogni eventuale ulteriore chiarimenti.

F2S Associati Stp a.r.l.

Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo.